

NEWSLETTER AMBIENTE

BOLLETTINO PERIODICO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO

AGGIORNAMENTO NORMATIVO

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
SISTRI: ennesima proroga	<p>Prorogato al 01.06.2011 l'inizio dell'effettiva operatività del Sistri.</p> <p>Il termine della comunicazione al SISTRI dei quantitativi dei rifiuti gestiti e delle eventuali operazioni di gestione a carico dei soggetti che erano tenuti alla presentazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) previsto per il 31.12.2010, viene prorogato al 30.04.2011 con riferimento alle informazioni relative all'anno 2010 e al 31.12.2011 con riferimento alle informazioni relative all'anno 2011.</p> <p><i>D.M. 22 dicembre 2010 "Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei Rifiuti", in Gazzetta Ufficiale n.302 del 28.12.2010</i></p>
Decreto mille proroghe: slittamento di alcune scadenze	<p>Ecco i provvedimenti più importanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Autorità ambito territoriale ottimale. Slitta la soppressione degli Aato rifiuti e acqua al 31.03.2011. - Discariche. Divieto di conferire i rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/kg in discarica a partire dal 31.03.2011. - Autotrasporto. Proroga del cosiddetto "ecobonus" per favorire l'intermodalità nel settore dei trasporti. La misura viene finanziata per un importo pari a 30 milioni. - Potenziamento controlli in materia ambientale. Sono prorogate al 30.06.2011 le attività di controllo (e i relativi finanziamenti) del ministero dell'Ambiente, dell'Icram, e degli enti parco. - Edilizia. Detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici. - Appalti. Slitta fino al 31.03.2011 la possibilità che per la dimostrazione del requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta e indiretta, del requisito dell'adeguata dotazione di attrezzature tecniche e del requisito dell'adeguato organico medio annuo, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori cinque anni del decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la Soa per il conseguimento della qualificazione. <p><i>DI 29 dicembre 2010, n. 225 "Proroghe di termini previsti da disposizioni legislative - "Milleproroghe 2011", in Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2010 n. 303</i></p>
Trasporto transfrontaliero di rifiuti: obbligo di iscrizione all'Albo	<p>In recepimento della direttiva 2008/98/Ce sui rifiuti sancito l'obbligo di iscrizione all'Albo Nazionale gestori ambientali per le imprese che effettuano il solo trasporto transfrontaliero di rifiuti nel territorio italiano, senza prestazione delle garanzie finanziarie.</p> <p><i>Deliberazione Albo Nazionale Gestori Ambientali 22 dicembre 2010, n. 3 "Prime disposizioni applicative per l'iscrizione all'Albo per il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri nel territorio italiano di cui all'articolo 194, comma 3, come sostituito dall'articolo 17 del D.Lgs 205/2010."</i></p>
Conai: riduzione contributo sugli imballaggi in plastica	<p>Il Consiglio di amministrazione Conai ha favorevolmente accolto la proposta di Corepla - il Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio e il Recupero dei Rifiuti di Imballaggi in Plastica – deliberando, nella seduta del 25 novembre 2010, l'ulteriore diminuzione del Contributo Ambientale sugli imballaggi in plastica a partire dal 1 luglio 2011. A decorrere da tale data il Contributo passerà dagli attuali 160,00 a 140,00 Euro/ton.</p> <p><i>Comunicato del 30.11.2010 in www.conai.org</i></p>
Ambiente: stop alle shopper non ecologiche	<p>Dal 01 gennaio 2011 è scattato il divieto di commercializzare sacchetti di plastica da asporto merci non conformi ai requisiti di biodegradabilità. I negozianti potranno comunque smaltire le scorte senza incorrere in alcuna sanzione.</p> <p><i>Legge 27 dicembre 2006 n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" (art. 1, commi 1129 e 1130), in Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006 – Supplemento ordinario n. 244</i></p>

SCADENZE – ADEMPIMENTI

MATERIA	ADEMPIMENTO	SOGGETTI OBBLIGATI	SCADENZA	RIF. NORMATIVI
Denuncia CONAI	Presentazione denuncia periodica	I produttori o utilizzatori di imballaggi iscritti al CONAI in regime di dichiarazione mensile	20.02.2011	Regolamento CONAI - artt. 7 e 8
Amianto	Invio della relazione annuale alle regioni o province autonome territorialmente competenti, nonché relative AUSL. La relazione deve indicare: 1) i tipi e i quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti di amianto che sono oggetto di attività di smaltimento o bonifica; 2) le attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati anagrafici degli addetti, il carattere e la durata delle loro attività e le esposizioni all'amianto alle quali sono stati esposti; 3) le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti amianto; 4) le misure adottate ai fini della tutela della salute dei lavoratori e dell'ambiente	Titolari di imprese che utilizzano amianto, anche indirettamente, nei processi produttivi, o che svolgono attività di smaltimento o bonifica dell'amianto	28.02.2011	Legge 27 marzo 1992 n. 27 - Art. 9, comma 1 Circolare 17 febbraio 1993 n. 124976

APPROFONDIMENTI

Utilizzo degli effluenti zootecnici e/o delle acque reflue in agricoltura	<p>L'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e/o delle acque reflue è finalizzata al recupero delle sostanze nutritive ed ammendanti contenute negli effluenti medesimi.</p> <p>La Direttiva Comunitaria 91/676/CEE (cd. Direttiva Nitrati) ha sancito i principi fondamentali relativamente all'utilizzo agronomico degli effluenti di origine zootecnica e delle acque reflue provenienti da piccole aziende agroalimentari.</p> <p>A livello nazionale è il D.M. 07 aprile 2006, così come recepito in ambito regionale dalla DGRV 07 agosto 2006 n. 2495 ss.mm.ii, a dettare le norme riguardanti lo svolgimento delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti da aziende agricole e zootecniche.</p> <p>La regolamentazione è finalizzata ad evitare effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull'uomo. Lo scopo è di garantire una migliore produttività del suolo, nonché la tutela dei corpi idrici, dell'ambiente e del paesaggio, incoraggiandone nel contempo la corretta utilizzazione.</p> <p>Oggetto di spargimento sono le superfici interessate da attività agricola.</p> <p>L'utilizzo dei reflui in agricoltura è ammesso solamente a particolari condizioni definite per legge.</p> <p><u>Che cosa si intende per "effluenti zootecnici"</u></p> <p>Sono definiti "effluenti di allevamento palabili/non palabili":</p> <ul style="list-style-type: none"> - le miscele di stallatico
--	--



	<ul style="list-style-type: none"> - i residui alimentari - le perdite di abbeverata - le acque di veicolazione delle deiezioni - i materiali lignocellulosici utilizzati come lettiera, - le acque di lavaggio delle stalle e le acque di mungitura se mescolate ai liquami. <p><u>Comunicazione preventiva all'autorità competente</u></p> <p>Gli utilizzatori di azoto da effluenti di allevamento per la concimazione delle superfici agrarie, devono inviare alla Provincia competente una comunicazione di inizio attività ed eventualmente un Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA).</p> <p>La comunicazione d'avvio dell'attività di utilizzazione agronomica degli effluenti da allevamento deve essere presentata alla Provincia in cui ha sede l'allevamento. La comunicazione deve essere inoltrata <u>almeno 30 giorni prima</u> dell'inizio dell'attività di spargimento sulle superfici agrarie.</p> <p>Qualora le fasi di produzione, trattamento, stoccaggio, spandimento di effluenti e ulteriori forme di utilizzazione a fini agricoli siano suddivise fra più soggetti, ciascun soggetto deve provvedere alla compilazione della comunicazione per le parti di competenza.</p> <p>La comunicazione deve essere redatta secondo le seguenti modalità:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) in forma semplificata per le aziende che producono e/o utilizzano un quantitativo di azoto compreso tra 1.000 e 3.000 kg/anno; b) in forma completa con la compilazione del PUA semplificato per le aziende che producono e/o utilizzano un quantitativo di azoto compreso tra i 3.000 e i 6.000 kg/anno; c) in forma completa con la compilazione del PUA completo per le aziende che producono e/o utilizzano un quantitativo di azoto superiore ai 6.000 kg/anno. <p><u>Chi è tenuto alla comunicazione</u></p> <p>Le aziende che producono e intendono utilizzare gli effluenti zootecnici e/o le acque reflue per finalità agronomiche.</p> <p>Sono esonerate dall'obbligo di comunicazione le aziende che producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo non superiore a 3.000 kg di azoto al campo da effluenti zootecnici.</p> <p><u>Validità</u></p> <p>La comunicazione è valida per <u>5 anni</u> successivi alla data di presentazione della stessa.</p> <p>In ogni caso è fatto obbligo all'interessato di segnalare tempestivamente le eventuali modifiche riguardanti la tipologia, la quantità e le caratteristiche degli effluenti e delle acque reflue, nonché i terreni destinati all'applicazione.</p> <p><u>Il Piano di utilizzazione Agronomica (PUA)</u></p> <p>Il Piano di Utilizzazione Agronomica degli effluenti zootecnici (PUA) è lo strumento che consente da un lato all'azienda agricola di programmare un corretto utilizzo agronomico degli effluenti, dall'altro alla Pubblica Amministrazione di verificare l'adeguatezza delle scelte gestionali operate dall'impresa richiedente.</p> <p>Il PUA interessa le zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola ed è concepito per conseguire un sostanziale equilibrio tra l'azoto che si intende apportare al terreno ed il prevedibile fabbisogno delle colture.</p> <p><u>Il trasporto</u></p> <p>Il soggetto che effettua il trasporto degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, al di fuori della viabilità aziendale, per la mobilitazione deve avere a bordo del mezzo un documento contenente almeno le seguenti informazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) gli estremi identificativi dell'azienda da cui origina il materiale trasportato e del legale rappresentante della stessa; b) la natura e la quantità degli effluenti e/o delle acque reflue trasportate; c) l'identificazione del mezzo di trasporto; d) gli estremi identificativi dell'azienda destinataria e del legale rappresentante della stessa; e) gli estremi della comunicazione redatta dal legale rappresentante dell'azienda da cui origina il materiale trasportato. <p>La documentazione afferente al trasporto deve essere conservata in azienda per un periodo di <u>3 anni</u> dalla data di compilazione del documento di accompagnamento.</p>
Riferimenti normativi	<p><i>Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 ss.mm.ii,</i> <i>Decreto Ministeriale 7 aprile 2006</i> <i>Deliberazione della Giunta regionale del Veneto 7 agosto 2006 n. 2495,</i> <i>Deliberazione della Giunta regionale del Veneto 7 agosto 2007, n. 2439,</i> <i>Deliberazione della Giunta regionale del Veneto 8 agosto 2008 n. 2217.</i></p>

FAQ (Le domande più frequenti)

1) Chi deve comunicare l'attività di spargimento degli effluenti zootecnici e/o delle acque reflue ?

Devono comunicare l'attività tutti i soggetti che intendono effettuare l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, delle acque reflue provenienti da:

- a) imprese dedite ad allevamento di bestiame;
- b) imprese che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
- c) piccole aziende agroalimentari.

2) Quali sono i termini della comunicazione ?

La comunicazione deve essere presentata almeno 30 giorni prima dello spargimento sulle superfici agrarie. Dalla data di ricevimento da parte della Provincia della comunicazione decorrono i 5 anni di validità della stessa.

Le risposte fornite in questa rubrica non hanno carattere di consulenza ma sono opinioni espresse dai professionisti in merito ai singoli quesiti; esse hanno il solo scopo di contribuire ad aumentare le conoscenze sui temi trattati. Non hanno valore legale o di prova in sede di giudizio.